



ORDINANZA N. 14



## II SINDACO

### Premesso che:

- la maggior parte dei sacchetti distribuiti dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande sono realizzati in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e, quindi, sono causa di inquinamento ambientale attesa la non biodegradabilità di detto materiale;
- il comma 1129, art. 1, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), prevede la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;
- la suddetta legge all'art. 1, commi 1130, 1131 e 1132, ha promosso l'individuazione delle misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal **1° gennaio 2010**, della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili, per l'asporto delle merci, che non rispondono ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle tecniche approvate a livello comunitario;
- tali criteri sono fissati nella direttiva comunitaria EN 13432;
- con la legge n. 102 del 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009), art. 23 comma 21-novies, il suddetto termine del **1° gennaio 2010** è stato prorogato al **1° gennaio 2011**.

### Considerato che:

- è opportuno disciplinare il settore commercio a posto fisso ed itinerante, artigianato e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale al fine di consentire il recepimento di quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie sopra menzionate;
- i sacchetti di plastica non biodegradabile utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali sia nella fase produttiva che in quella relativa allo smaltimento;
- è opportuno assumere ogni idonea iniziativa atta alla riduzione dell'utilizzo di sacchetti non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino alla loro completa eliminazione;
- i commercianti potrebbero palesare una oggettiva difficoltà sia nello smaltire i sacchetti già in giacenza sia nell'approvvigionamento dei nuovi sacchetti biodegradabili;
- per questa ragione, è opportuno fissare alla data del **1° marzo 2011** il termine ultimo di utilizzo dei sacchetti non biodegradabili da parte degli esercenti commerciali a posto fisso, su aree pubbliche, attività artigianali e esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di permettere il completo smaltimento delle scorte residue;

### Visto:

- la normativa comunitaria UNI EN 13432;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge n. 102 del 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009);
- l'art. 50, cc. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

**a decorrere dal 1° Gennaio 2011**, agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante:

- **il divieto di distribuire alla clientela sacchetti in plastica non biodegradabili**, che non ri-

spondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

- **l'obbligo di distribuire alla clientela esclusivamente sacchetti certificati biodegradabili**, quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali, realizzati secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria UNI EN 13432.

Tuttavia, al fine di permettere lo smaltimento delle scorte residue, in fase di prima applicazione è consentito ai suddetti esercenti di utilizzare i sacchetti in plastica non biodegradabili giacenti nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e comunque **entro e non oltre il 1° marzo 2011**.

#### AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00)**, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00), pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

La presente ordinanza viene notificata:

- 1) con raccomandata a.r., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Lecce;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Galatina;
- 3) al Commissariato Polizia di Stato di Galatina;
- 4) con raccomandata a.r., al Comando della Guardia di Finanza – Maglie;
- 5) al Comando di Polizia Municipale di Galatina;
- 6) alla ASL Lecce, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Unità Operativa di Galatina;



IL SINDACO  
Dott. Giovanni Carlo Coluccia